



Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2017

Sub "E"

NUMERO PROGRESSIVO	ESTREMI PRATICA	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L
18	286	Servizio Polizia Amministrativa	23/05/2017	concessione continuativa quinquennale	si	no
19	4990	Servizio Mercati	31/07/2017	autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica tipo B itinerante per l'esercizio del commercio di generi non alimentari.	no	no
20	27	Servizio Polizia Amministrativa	31/07/2017	licenza di esercizio	si	no
21	705	Servizio Polizia Amministrativa	20/09/2017	concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi.	si	no
22	5248	Servizio Mercati	20/09/2017	autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica tipo B	si	no
23	8673	Servizio Mercati	31/07/2017	occupazione permanente di suolo pubblico in via F. Caracciolo	si	no
24	461	Servizio Polizia Amministrativa	31/07/2017	concessione di suolo pubblico temporanea	si	no
25	805 del 28.08.2017	Servizio Polizia Amministrativa	20/09/2017	concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi ai sensi della delibera di C.C. n. 71 del 10.12.2014	si	no
26	777 del 28.07.2017	Servizio Polizia Amministrativa	20/09/2017	concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi	si	no
27	4645 DEL 31/05/2017	Servizio Mercati	31/07/2017	autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica tipo B	si	no
28	n. 5522 del 12/09/2017	Servizio Mercati	14/11/2017	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica TIPO B (itinerante) per l'esercizio del commercio di generi non alimentari	no	no
29	n. 13713-2017	Servizio Polizia Amministrativa	14/11/2017	Autorizzazione per pubblicità temporanea	no	no
30	n. 862 del 13/09/2017	Servizio Polizia Amministrativa	14/11/2017	Concessione di suolo pubblico temporanea	si	no
31	n. 8809 del 11/08/2017	Servizio Mercati	20/09/2017	Concessione di suolo pubblico temporanea	si	no
14						

PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
In riferimento al richiamo operato nel provvedimento concessorio al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, aggiornato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 45/2017”, si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione definisce, nell'Allegato 3 denominato “Schede processi per area di rischio”, il “Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori” e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo “b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio” sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il “Processo R.1.” e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.	4	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	9
In ordine alle autocertificazioni acquisite per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, si rammenta che, in caso di autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”, secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019, che definisce, nell'allegato 3, denominato “Schede processi per area di rischio”, il “Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori” e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo “b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio” sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il “Processo R.1.” e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019, che definisce, nell'allegato 3, denominato “Schede processi per area di rischio”, il “Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori” e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo “b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio” sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il “Processo R.1.” e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.	4	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
La licenza di esercizio riporta “Viste le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti soggettivi rese per se stesso dal Sig. (...)”, senza null'altro specificare sul punto. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
In ordine al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, il provvedimento concessorio riporta “Dato atto che il possesso dei requisiti di cui (...) all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio (...)” si rammenta che, in caso di requisiti dichiarati dell'istante, l'art. 71, c.1, del D.P.R. 445/2000 prevede che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In ordine alle eventuali autocertificazioni acquisite per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, si rammenta che, in caso di autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”, secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il provvedimento concessorio, riporta che lo stesso “viene inoltrato al Servizio Gestione IMU secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) (...) per gli adempimenti di competenza”, così come, peraltro, prescritto dall'art. 6, comma 7, del Regolamento COSAP. In ordine alla regolarità tributaria, si rammenta, inoltre, che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/08/2016), prevede che per tutte le “dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...)», l'“Ufficio Responsabile” provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'“Ufficio Tributario” mentre, nel caso di dichiarata inadempienza da parte del concessionario, è previsto che “(...) Il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Si rammenta che così come, peraltro, prescritto dall'art. 6, comma 7, del Regolamento COSAP “Tutte le concessioni rilasciate dai Servizi comunali devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio tributario competente, corredate della relativa attestazione di pagamento e della tassa sui rifiuti giornalieri, ove dovuta.” In ordine alla regolarità tributaria, si rammenta, inoltre, che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/08/2016, vigente alla data dell'istanza), prevede che per tutte le “dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...)», l'“Ufficio Responsabile” provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'“Ufficio Tributario” mentre, nel caso di dichiarata inadempienza da parte del concessionario, è previsto che “(...) Il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3

Il provvedimento concessorio, riporta che <i>“copia del presente atto unitamente all'attestazione di pagamento viene trasmessa al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi ai sensi dell'art. 6, comma 7, del richiamato Regolamento COSAP”</i> . In ordine alla regolarità tributaria, si rammenta, inoltre, che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/08/2016, vigente alla data del rilascio della concessione) prevede che per tutte le <i>«dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...), l'«Ufficio Responsabile»</i> provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'«Ufficio Tributario» mentre, nel caso di dichiarata inadempienza da parte del concessionario, è previsto che <i>“(…) Il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...).”</i>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il provvedimento concessorio, esibito in visione, non riporta la data di rilascio della concessione, gli estremi del versamento COSAP, da acquisire preventivamente al rilascio del provvedimento (artt. 8 e 31 del <i>“Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone. (C.O.S.A.P.)”</i>) e la firma del concessionario per accettazione.	2	Il provvedimento concessorio, al momento del rilascio, deve riportare la data di rilascio gli estremi del versamento COSAP, e la firma del concessionario per accettazione.	2
L'atto estratto riporta quale data (...) su istanza del (...); contrariamente a quanto previsto all'art. 8. c. 3 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali secondo cui <i>“Il Servizio competente, verificata la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici, rilascia o nega la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta”</i> , senza dare atto di motivazioni istruttorie giustificative del mancato rispetto del termine.	2	L'atto estratto deve essere adottato entro il termine previsto all'art. 8 c. 3 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali.	2
Nel provvedimento concessorio, in ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ancorché si riporti <i>“che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011 (...) sono controllati dal Servizio (...)”</i> , non si dà atto dell'esito regolare e valido del predetto controllo al fine del rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.	2	Il provvedimento concessorio deve dare atto dell'esito regolare e valido, in ordine al possesso dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..	2
Il preambolo dell'atto estratto riporta genericamente <i>“Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.) e ss.mm.ii approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017”</i> senza specificare gli articoli del richiamato Regolamento che disciplinano in concreto il predetto atto.	2	Il preambolo dell'atto estratto deve riportare gli articoli del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.) approvato con D.C.C. n. 22 del 30.03.2017 che disciplinano in concreto il predetto atto.	2
L'atto estratto richiama l'art. 23 del D.lgs. 33/2013; si rammenta che a far data 23.06.2016 la lettera a), del comma 1 dell'art. 23, che prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di “autorizzazione o concessione”, è stata soppressa dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Nel provvedimento concessorio si riporta <i>“LUOGO: (...) e che l'occupazione sia concordata con la P.L. Territoriale”</i> . Sul punto si rileva che quanto riportato non appare chiaro ed esaustivo, atteso che il parere della P.L. deve essere preventivo.	2	Il contenuto del provvedimento concessorio deve essere improntato alla massima chiarezza ed esaustività.	1
Nel provvedimento concessorio si riporta <i>“LUOGO: (...) e che l'occupazione sia concordata con la P.L. Territoriale”</i> . Sul punto si rileva che quanto riportato non appare chiaro ed esaustivo, atteso che il parere della P.L. deve essere preventivo.		Il provvedimento concessorio deve riportare l'esito del parere espresso in via preventiva dalla Polizia Locale.	1
In ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto autorizzato, si rileva che nell'autorizzazione n. (...) sono state indicate quali sussistenti dalla competente dirigenza entrambe le ipotesi, riportate come tra loro alternative, previste dall'art. 83 comma 1 e dall'art. 88 c. 4 bis del D.Lgs. 159/2011. Sul punto si rileva, inoltre, che il citato art. 83 comma 1 del D.Lgs. 159/2011 prevede che <i>“Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (...) devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”</i> , mentre è l'art. 87 comma 1 che prevede che <i>“La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis”</i> . Si rappresenta, inoltre, che all'istanza, esibita in visione non appaiono unite autocertificazioni in allegato, (non risulta spuntata la sezione dedicata al “Quadro Autocertificazione” con i relativi Allegati “A” e/o “B”).	1	In ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in capo al soggetto autorizzato, il provvedimento deve riportare, quale sussistente, solo una delle due ipotesi indicate alternativamente sull'autorizzazione. E' necessario, inoltre, operare un corretto richiamo alla normativa antimafia vigente.	2
In ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto autorizzato, nell'autorizzazione sono state indicate quali sussistenti dalla competente dirigenza entrambe le ipotesi, riportate come tra loro alternative, previste dall'art. 83 comma 1 e dall'art. 88 c. 4 bis del D.Lgs. 159/2011. Inoltre, il citato art. 83 comma 1 del D.Lgs. 159/2011 prevede che <i>“Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (...) devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67”</i> , mentre è l'art. 87 comma 1 che prevede che <i>“La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis”</i> .	1	In ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in capo al soggetto autorizzato, il provvedimento deve riportare, quale sussistente, solo una delle due ipotesi indicate alternativamente sull'autorizzazione. E' necessario, inoltre, operare un corretto richiamo alla normativa antimafia vigente.	
Il provvedimento concessorio richiama il <i>“Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)</i> , approvato con <i>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06/08/2015 e s.m.i.”</i> ; si rammenta che in data 30/03/2017 è stato aggiornato tale Regolamento con deliberazione di C.C. n. 22. Inoltre, il provvedimento concessorio richiama l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013; si rammenta che a far data 23/06/2016 la lettera a), del comma 1 dell'art. 23, che prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di <i>“autorizzazione o concessione”</i> , è stata soppressa dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.	1	Il provvedimento concessorio deve operare corretto richiamo alla norme di legge e regolamentari che disciplinano la fattispecie.	1
La licenza di esercizio non dà atto dell'esito dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. né di versare nel caso di specie in una delle ipotesi di esenzione prevista dalla richiamata normativa.	1	La licenza di esercizio deve dare atto dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di versare nel caso di specie in una delle ipotesi di esenzione prevista dalla richiamata normativa.	1
Ai sensi dell'art. 6, c.1 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone l'atto concessorio appare carente degli estremi del versamento COSAP.	1	Il provvedimento concessorio, ai sensi dell'art. 6, c.1 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P) deve indicare gli estremi del versamento COSAP.	1

La licenza di esercizio, che autorizza lo svolgimento di (...), è stata rilasciata in data (...), ovvero nello stesso giorno in cui è stata presentata l'istanza P.G. (...), sebbene il termine per la conclusione del procedimento in questione appare quantificato in 30 giorni dal ricevimento della richiesta (così come da "Carta dei Servizi on line" pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Napoli ed in linea con il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/90); appare opportuno, pertanto, verificare la congruità del predetto termine istruttorio di trenta giorni rispetto ai tempi effettivi richiesti dalle esigenze istruttorie connesse al procedimento amministrativo in questione, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017 (sez. 4.1.13 Monitoraggio tempi procedurali).	1	Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede.	1
Nel provvedimento concessorio, ancorché si riporti che si è provveduto a richiedere "ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, i pareri ai Servizi interni ed esterni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento e precisamente al Servizio (...) con nota prot. PG (...) del (...)"; si dà atto che "è pervenuto il parere favorevole (...)", ma non viene esplicitato se si è provveduto al rilascio del provvedimento in assenza, nei termini, degli altri prescritti pareri, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del citato Regolamento, secondo cui "I Servizi interni all'Amministrazione sono tenuti a rendere i pareri richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Servizio competente richiedente, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90 e s.m.i., procede indipendentemente dall'espressione del parere".	1	La redazione del provvedimento amministrativo deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, coerenza, semplicità, economia, in modo tale da rendere chiaro con la massima evidenza la decisione che è stata presa insieme alle motivazioni che la giustificano, pertanto il provvedimento concessorio deve ricostruire compiutamente ed esaurientemente l'iter procedimentale che ha messo capo all'emanazione del provvedimento stesso.	1
L'istanza n. (...), richiamata nel provvedimento concessorio, reca data (...) mentre il provvedimento concessorio n. (...) è stato formalizzato il (...); pertanto risulta trascorso un notevole lasso di tempo dalla data dell'istanza e quella della concessione, pari a circa (...) mesi (notevolmente superiore ai 60 giorni indicati quale termine di conclusione del procedimento dal Servizio (...) sulla Carta Servizi on line del Comune di Napoli), contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 comma 9 della L. 241/90 "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente."	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data dell'istanza alla data di formalizzazione del provvedimento concessorio, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1
Il provvedimento concessorio n. (...) concede un'occupazione permanente di suolo pubblico di mq. (...) per l'anno 2017, in via (...) con validità fino al (...), "ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 52 c. 1 del Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 03/02/2017 (...)" . Il citato art. 52) "Disposizioni transitorie" del Regolamento del Commercio su aree pubbliche, consente "il commercio su posteggio singolo in aree diverse da quelle mercatali soltanto nei posteggi dati in concessione prima dell'entrata in vigore del Regolamento e limitatamente all'efficacia temporale dei relativi atti di concessione, prorogabili, comunque per un periodo di non oltre un anno dalla scadenza degli stessi". Si rileva che nel provvedimento concessorio non è richiamato l'atto di concessione, valido ed efficace alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Commercio su aree pubbliche, di cui l'istante dovrebbe essere munito, al fine di poter continuare, ai sensi dell'art. 52 comma 1, ad occupare suolo pubblico in un'area diversa da quella mercatale fino alla scadenza naturale dello stesso atto di concessione e per poter usufruire della eventuale proroga, di non oltre un anno, di cui all'art. 52, comma 1, del citato Regolamento. Si rammenta inoltre che l'art. 15, comma 4, del Regolamento del Commercio su aree pubbliche prevede che "E', inoltre, vietato, ai sensi dell'art. 31, co 12, della Legge Regionale, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata mediate strutture mobili con ruote sulle zone demaniali e sulle aree pubbliche destinate esclusivamente al passeggio pedonale ubicate sul lungomare del Comune e, in particolare nelle seguenti vie: (...) e) via Francesco Caracciolo (...)" .	1	Il provvedimento concessorio deve operare richiamo all'atto di concessione, valido ed efficace alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2017, di cui l'istante dovrebbe essere munito, al fine di poter continuare, ai sensi dell'art. 52 comma 1, ad occupare suolo pubblico in un'area diversa da quella mercatale fino alla scadenza naturale dello stesso atto di concessione e per poter usufruire della eventuale proroga, di non oltre un anno, di cui all'art. 52, comma 1, del citato Regolamento.	1
Il provvedimento concessorio riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere (...) in particolare: - i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; (...)". Sul punto, la richiamata relazione istruttoria riporta che "L'istanza, in parola, è corredata di tutta la documentazione di rito: (...) 3. ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs. 159/2011, in data 10/11/2016, (...) è stata predisposta l'acquisizione alla "Banca dati nazionale unica", tramite applicativo informatico; la relativa verifica si ritiene effettuata ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del medesimo D.Lgs. 159/2011". Si rammenta, al riguardo, che il richiamato art. 88 del D.Lgs. 159/2011, al c. 4 bis, ultimo periodo prescrive "In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, (...)". Inoltre, il provvedimento concessorio richiama l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, si rammenta che a far data 23/06/2016 la lettera a), del comma 1 dell'art. 23, che prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di "autorizzazione o concessione", è stata soppressa dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Nel preambolo della licenza di esercizio non si menziona la Legge n. 447 del 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) né la Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione. Inoltre, menziona la Deliberazione di G.C. n. 85 di approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 senza specificare la data. Su tale ultimo punto, si rileva, altresì, che al momento dell'adozione del provvedimento (...) era stato già adottato, con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017/2019. Si rammenta infine, che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.	1	La licenza di esercizio deve operare esauritivo richiamo alle norme di legge e procedurali che ne disciplinano la fattispecie.	1

La deliberazione di G.C. n. 200 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto «Presa d'atto della "Dichiarazione di Intenti" sottoscritta in data 10/04/2017 dal Comune di Napoli e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Comune di Napoli e adozione, in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo che va fino al 31/10/2017, di specifici indirizzi finalizzati a consentire le occupazioni di suolo nelle more della conclusione dei lavori di cui alla "Dichiarazione di Intenti"», dà mandato "al Servizio Polizia Amministrativa, di rilasciare apposito titolo autorizzatorio provvisorio con decorrenza 10.4.2017 – 31.10.2017 per tutte le istanze pervenute entro tale data e di rilasciare, all'atto della conclusione della istruttoria (pareri servizi interni e Asl) le concessioni (...)"». Si rileva che il provvedimento concessorio non dà atto dell'esito della citata istruttoria né opera richiamo all'acquisizione dei pareri o al decorso del termine di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, secondo cui "I Servizi interni all'Amministrazione sono tenuti a rendere i pareri richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Servizio competente richiedente, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90 e s.m.i., procede indipendentemente dall'espressione del parere".	1	La redazione del provvedimento amministrativo deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, coerenza, semplicità, in modo tale da rendere immediatamente evidente la decisione che è stata presa, insieme alle motivazioni che la giustificano; pertanto il provvedimento concessorio deve ricostruire compiutamente ed esaurientemente l'iter procedimentale che ha messo capo all'emanazione del provvedimento stesso.	1
Il provvedimento concessorio – pur operando espresso richiamo al termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento (art. 7 c. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali) – è adottato in data (...) su istanza del (...); ovvero dopo che il predetto termine era decorso, senza dare atto di motivazioni istruttorie giustificative del mancato rispetto del termine.	1	Il provvedimento concessorio deve essere adottato entro il termine previsto all'art. 7 c. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianale.	1
Il preambolo dell'atto concessorio richiama "il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2015". In merito si rileva che da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 il predetto Regolamento è stato oggetto di modifiche. Inoltre, nell'atto concessorio si fa menzione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 adottato dal Comune di Napoli con Deliberazione di G.C. n. 85 del 20 febbraio 2015. Sul punto, si rileva che al momento dell'adozione del provvedimento concessorio (17.05.2017) erano stati adottati con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017 il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017/2019. Si rammenta, infine, che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Infine, si legge che ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà inserito nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli. Tuttavia, a tale ultimo riguardo, si rammenta che l'art. 23 comma 1 lett. a) (che prevedeva la pubblicazione dei provvedimenti autorizzatori e concessori) del richiamato D.Lgs. 33/2013 è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 97/2016.	1	L'atto concessorio deve operare richiamo alle norme regolamentari nonché al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento stesso.	1
Nell'atto concessorio si riporta "per effetto del 2° comma lett. e dell'art. 83 D.lgs. 159/2011 non è richiesta la previa acquisizione da parte dell'amministrazione della documentazione antimafia prevista dall'art. 84 comma 1 D.lgs 159/2011". Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 67, c. 1 del D.lgs 159/2011 "Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (...) f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; (...)".	1	I provvedimenti a contenuto concessorio per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 67, c. 1 del D.lgs 159/2011, non possono essere rilasciati alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II. La sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al menzionato art. 67 è indicata nella comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs. 159/2011.	1
L'atto concessorio non appare allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP, nel punto in cui si riporta che "nessun rimborso, abbuono o indennizzo è dovuto al concessionario se la continuazione dell'occupazione è resa impossibile da cause di forza maggiore (...)".	1	L'atto concessorio deve essere allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017.	1
Nell'esercizio della funzione di controllo nulla si rileva in quanto per la pratica in oggetto non risulta rilasciato l'atto autorizzatorio posto che l'utente non ha provveduto ad inoltrare quanto richiesto con comunicazione prot. (...) del Servizio (...).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il preambolo dell'atto concessorio nel richiamare il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 2017-2019 riporta erroneamente gli estremi della Deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato adottato (D.G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 in luogo di D.G.C. n. 45 del 02.02.2017) così come riporta erroneamente il triennio (2015-2017 in luogo di 2017-2019) cui si riferisce il richiamato Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità adottato con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017. Si rammenta, inoltre, che, il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio; si rammenta, infine, che l'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 33/2013 (che prevedeva la pubblicazione dei provvedimenti autorizzatori e concessori) è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 97/2016.	1	L'atto concessorio deve operare richiami corretti.	1
Il provvedimento concessorio pur disponendo la concessione di occupazione di suolo pubblico per un solo giorno richiama l'applicazione dell'art. 52 co. 1 del Regolamento del Commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 03.02.2017 che appare inconferente in quanto disciplina il regime transitorio dei posteggi dati in concessione prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento stesso.	1	Il provvedimento deve richiamare le norme che regolano la fattispecie in oggetto e in ordine alla quale si dispone dando espressamente atto della sussistenza dei presupposti richiesti.	1
La relazione istruttoria richiamata nelle premesse del provvedimento concessorio anche ai fini dell'applicazione del Codice antimafia fa cenno all'art. 88 del D.lgs. 159 / 2011, che, si rammenta, al c. 4 bis, in assenza di rilascio della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione, prescrive che "(...) Le altre erogazioni di cui all'art 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, (...)".	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Il preambolo del provvedimento concessorio riporta letta l'istanza "n. (...)" in luogo di n. (...) e non richiama il già vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017. Si rammenta, infine, che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimnti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazi.one delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è doata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>	<p>1</p>	<p>Il provvedimento deve operare corretto richiamo agli estremi degli atti presupposti e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente all'atto dell'adozione del provvedimento stesso.</p>	<p>1</p>
---	----------	---	----------